

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2058-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TOTH)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3,  
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di  
malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge che viene sottoposto all'esame di questa Assemblea per la conversione in legge ha una sola finalità: prorogare di sei mesi, fino al 31 maggio 1990, il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Sollecitato più volte dal Parlamento e stimolato dall'opinione pubblica e dal dibattito in corso negli ambienti economici e scientifici sui problemi del costo del lavoro, il Governo è deciso ad una revisione globale dell'intera materia relativa al rapporto tra produttività e ripartizione degli oneri previdenziali in una struttura economica e sociale molto avanzata, come quella italiana, ma al tempo stesso segnata da squilibri territoriali e ignoti ad altri Paesi industriali.

Nel quadro di questa revisione anche l'istituto della fiscalizzazione degli oneri sociali andrà interamente rivisto.

Già con il decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, un primo passo significativo era stato fatto con una drastica riduzione dell'ammontare del beneficio per le imprese del Centro-Nord.

L'attuale stato delle relazioni industriali e la volontà comune del mondo del lavoro e degli ambienti imprenditoriali consiglia tuttavia in questo momento di non affrontare innovazioni traumatiche che potrebbero sortire effetti non prevedibili e controllabili, in un momento in cui risulta prioritario contenere al massimo la spesa pubblica e trarre invece il massimo vantaggio dalla fase di espansione del nostro sistema produttivo, cercando nel contempo di frenare il divario crescente tra Nord e Sud del Paese.

Da queste considerazioni nasce l'opportunità della proroga di altri sei mesi del sistema attuale, così come già innovato nel

dicembre scorso per alleggerire le imprese dal costo del lavoro e consentire alle parti sociali più ampi margini di contrattazione nell'interesse complessivo del sistema e nella salvaguardia dei livelli occupazionali compatibili con la ristrutturazione industriale in atto.

Questo decreto-legge non ha altre ambizioni e, non introducendo novità rispetto alla precedente legge di conversione votata da questa Assemblea, non dovrebbe incontrare ostacoli tecnici o politici alla sua approvazione.

Ometto pertanto di illustrare i tratti salienti del provvedimento, che sono ben noti ai colleghi presenti in quest'aula.

Ricorderò soltanto che in sede di Commissione è stato introdotto un emendamento formale all'articolo 1, comma 1, lettera a), che ha lo scopo molto concreto di evitare difficoltà interpretative nell'applicazione della normativa al settore delle aziende impiantistiche metalmeccaniche, per le quali la fiscalizzazione rischia di essere messa in dubbio, se non viene chiarito che il criterio di appartenenza al settore meccanico deriva dall'applicazione in concreto dei contratti di settore, indipendentemente dalla destinazione delle prestazioni dell'impresa, all'edilizia ad esempio o ad altri comparti.

L'articolo 3 dispone che la riscossione del contributo per l'assistenza alla gente di mare, già dovuto al soppresso EGAM, attualmente riscosso a cura dell'Ispettorato per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, sia affidata alle Casse Marittime, dotate di idonea struttura amministrativa, in analogia a quanto avvenuto per la contribuzione sociale di malattia.

Raccomando, quindi, all'Assemblea una rapida approvazione del provvedimento.

TOTH, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

31 gennaio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, segnalando comunque alla Commissione di merito l'incongruità dell'intitolazione del provvedimento rispetto al contenuto, dal momento che i soggetti destinatari non sono situati esclusivamente nel Mezzogiorno.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

14 febbraio 1990

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Osserva tuttavia, relativamente all'articolo 2, che riferire la copertura al secondo anno successivo snatura la struttura del bilancio di competenza, al solo fine di far fronte a problemi di definizione del volume globale del fabbisogno: le spese relative a ciascun anno andrebbero iscritte nella competenza dell'anno medesimo, le regole di formazione della quale devono essere pertanto rispettate.

**EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del settore metalmeccanico» con le altre: «che applicano i contratti metalmeccanici di settore».*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

*Decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990.*

**Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4

del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori lire 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere *b*) e *d*), e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 2.

*(Differimento di termine per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno).*

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.642 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.401 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.



3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

*(Accertamento e riscossione  
dei contributi assistenziali per i marittimi)*

1. Le disposizioni concernenti l'accertamento e la riscossione dei contributi sociali di malattia del personale navigante marittimo contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono estese ai contributi a carico degli armatori marittimi di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134. I predetti contributi affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con le medesime modalità e scadenze dei contributi di malattia.

#### Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - CIRINO  
POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI